

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI	Presidente f.f.
- Avv. Patrizia CORONA	Segretario f.f.
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Arturo PARDI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova (P. Iva: 01292560289), in persona del proprio presidente *pro tempore* Avv. Leonardo Arnau, con sede in Padova presso il Palazzo di Giustizia, Il piano, Via N. Tommaseo n. 55, (P.E.C. ordine@ordineavvocatipadova.it) rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS] del Foro di Padova (C.F [OMISSIS], P.E.C. [OMISSIS]) con studio in [OMISSIS] e dall'Avv. [OMISSIS] del Foro di Padova (C.F [OMISSIS], P.E.C. [OMISSIS]) con studio in [OMISSIS], con domicilio eletto presso l'Avv. [OMISSIS] del Foro di Roma (C.F [OMISSIS], P.E.C. [OMISSIS]), con studio in Roma, Piazza [OMISSIS] avverso il Decreto di archiviazione del procedimento rubricato come proc. n. 92/18 COA Padova e n. 1024/18 R.R. emesso in data 8 marzo 2019 dal Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto e notificato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova in data 29 maggio 2019, con la quale veniva disposta l'archiviazione del procedimento disciplinare n. 92/18 COA Padova e n. 1024/18 R.R. a carico dell'Avv. [TIZIA].

Per il ricorrente, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova, è comparso il Consigliere a ciò delegato, nonché difensore, avv. [OMISSIS];

l'Avv. [TIZIA] è comparsa personalmente;  
è presente il suo difensore Avv. [OMISSIS];  
Udita la relazione del Consigliere Avv. Piero Melani Graverini;  
Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.  
L'avv. [OMISSIS] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.  
L'avv. [OMISSIS] produce mandato alle liti autenticato.

### **FATTO**

Con segnalazione a mezzo mail del 16 novembre 2018 inviata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (da ora anche solo COA) di Padova un cittadino, che chiedeva ove possibile di rimanere anonimo, rappresentava l'esistenza di un sito internet denominato "[OMISSIS]" e riferito all'Avv. [TIZIA] con la quale questa reclamizzava la propria attività ed evidenziava i prezzi bassi, precisi e chiari, primi appuntamenti gratuiti nonché l'applicazione di tariffe basse e riscossione degli onorari a definizione delle pratiche.

Il COA di Padova provvedeva a trasmettere la notizia di illecito al Consiglio Distrettuale di Disciplina (da ora anche solo CDD) del Veneto, dando comunicazione, a norma di legge, all'Avv. [TIZIA] con avviso che la stessa avrebbe potuto presentare direttamente al CDD le proprie deduzioni.

Nella seduta del giorno 8 marzo 2019 il CDD del Veneto disponeva l'archiviazione della notizia di illecito. Tale decisione veniva assunta sulla base delle seguenti motivazioni: "1. *non è possibile risalire alle generalità dell'esponente;*  
2. *le notizie pubblicate sul sito non appaiono ingannevoli; i compensi pubblicizzati non appaiono irrisori. Si tratta di pubblicità conforme all'art. 10 L. 247/2012*".

Avverso detta decisione, notificata al COA di Padova il 29 maggio 2019, il COA di Padova ha proposto ricorso, depositato il 27 giugno 2019 a mezzo P.E.C. presso la segreteria del CDD del Veneto, con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense voglia annullare il provvedimento di archiviazione con conseguente restituzione degli atti al CDD del Veneto al fine di formulare il relativo capo d'incolpazione.

Il COA di Padova nel proprio ricorso sostanzialmente deduce e eccepisce:

- I) che la valutazione dei profili di responsabilità deontologica non risente della circostanza dell'anonimato dell'esposto;
- II) che la condotta dell'Avv. [TIZIA] integra la violazione dei doveri deontologici regolatori della pubblicità degli avvocati ai sensi dell'art. 10 L. 247/2012 nonché art. 35 Codice Deontologico Forense, specificando come nel caso di specie sarebbe stato rilevante:
  - a. l'aver pubblicizzato attività professionale a prezzi inferiori rispetto ai c.d. minimi tariffari;
  - b. l'aver utilizzato terminologia idonea ad indurre nel cliente la convinzione di poter ottenere prestazioni di favore, gratis o a prezzo agevolato;

c. l'aver effettuato pubblicità comparativa.

Con memoria difensiva datata 14 febbraio 2021 e depositata a mezzo P.E.C. il 16 febbraio 2021 si costituiva nel procedimento l'Avv. [TIZIA] a mezzo del proprio difensore Avv. [OMISSIS], chiedendo il rigetto dell'impugnazione non sussistendo alcuna violazione della norma deontologica.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente devono essere esaminate le questioni di rito sollevate dalle parti e successivamente i motivi di doglianza della ricorrente.

1) in relazione all'impugnabilità della delibera di archiviazione, di cui l'Avv. [TIZIA], nella propria memoria, lamenta l'atipicità, deve essere richiamato l'art. 61 co. 1° L. 247/2012 secondo cui è ammesso ricorso avverso ogni decisione dei CDD da parte del Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto l'incolpato. In tale previsione rientra sicuramente anche il decreto con cui il CDD dispone l'archiviazione, come da costante giurisprudenza domestica e di legittimità (si veda tra le tante: Cass. Sez. Un. sent. n. 16993 del 10 luglio 2017; C.N.F., sent. n. 114 del 15 luglio 2020).

2) il primo motivo di ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.

La circostanza per cui l'esponente pur firmando l'esposto abbia chiesto di rimanere anonimo risulta del tutto irrilevante nel caso di specie. Il potere-dovere di procedere disciplinarmente, difatti, «non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l'illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta sostanzialmente anonima». Soltanto laddove l'anonimato renda di fatto impossibile ottenere chiarimenti sull'esposto, né sia possibile l'approfondimento istruttorio d'ufficio, è legittima l'archiviazione del procedimento stesso in base al principio di presunzione di non colpevolezza (si veda a titolo esemplificativo C.N.F., sent. n. 114 del 15 luglio 2020 già citata). Nel caso di specie tali condizioni non sussistono atteso che la segnalazione riguarda circostanze di fatto – servizi pubblicizzati su un sito internet - certamente riscontrabili indipendentemente dalla fonte della notizia di illecito.

3) Anche il secondo motivo è da ritenersi ammissibile e deve trovare accoglimento.

Dalla scarsa motivazione del decreto di archiviazione emerge come il CDD del Veneto non abbia valutato la condotta posta in essere dall'Avv. [TIZIA] alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza domestica e di legittimità in materia di informazione sull'attività professionale di cui agli artt. 17 e 35 C.D.F.

Questo Giudice ha più volte specificato come essa «*deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo*» con conseguente divieto di adoperare forme di "pubblicità" professionale comparativa ed autocelebrativa (C.N.F. n. 23 del 23 aprile 2019) e di offrire prestazioni professionali a compensi infimi o a

*forfait* (CNF n. 243 del 28 dicembre 2017) Con la sentenza n. 118 del 23 luglio 2015, inoltre, il C.N.F. ha affermato che viola le prescrizioni normative quella pubblicità aventi modalità attrattive della clientela operate con mezzi suggestivi ed incompatibili con la dignità e con il decoro della professione, quale ad esempio l'uso del termine "gratuito". La motivazione estesa, che dà rilievo alla non ingannevolezza e alla non irrisorietà dei compensi, dunque, tralascia di considerare gli elementi ulteriori che rendono le informazioni sull'attività professionale conformi al codice deontologico, per cui si rende necessario rimettere gli atti al giudice della disciplina affinché adeguatamente valuti se la condotta tenuta dall'Avv. [TIZIA] sia tale, motivando adeguatamente la propria decisione. Nell'ipotesi di impugnazione di delibera di archiviazione, infatti, il giudice dell'impugnazione non può provvedere ad irrogare la sanzione disciplinare ma deve restituire gli atti al competente CDD per le conseguenti valutazioni (si veda C.N.F. sent. n. 47 del 13 luglio 2019).

Premessi i principi di cui sopra è possibile operare una valutazione in ordine al secondo motivo di ricorso che, come detto, merita accoglimento.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso e rimette gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto per la prosecuzione del procedimento disciplinare n. 92/18 COA Padova e n. 1024/18 R.R.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma per qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2021.

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Patrizia Corona

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 15 aprile 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
Avv. Rosa Capria